

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4638 del 04/09/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA RUBINI S.N.C. DI RUBINI MARTINA E FLORIO ANTONINA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), VIA DANTE N. 81.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4612 del 23/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **RUBINI S.N.C. DI RUBINI MARTINA E FLORIO ANTONINA**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA DANTE N° 81.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **RUBINI S.N.C. DI RUBINI MARTINA E FLORIO ANTONINA**, avente sede legale in Comune di San Giorgio P.no, Via Dante n° 81, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di San Giorgio P.no) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 23/12/2016, prot. n° 13816 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/14359), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di San Giorgio P.no, Via Dante n° 81;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (**S1** di acque di prima pioggia ed **S2** di acque reflue industriali) in pubblica fognatura;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con note del 19/01/2017, prot. n° 586 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/576), del 03/02/2017, prot. n° 1481 (acquisita agli atti il 06/02/2017 con prot. n° PGPC/2017/1346), e del 22/06/2017, prot. n° 8118 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7496);

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto ci sono n° 2 scarichi così caratterizzati:
 - scarico **S1** di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento dall'area adibita alla vendita del carburante, trattate mediante un disoleatore;
 - scarico **S2** di acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio trattate mediante un disoleatore e un impianto di depurazione biologico;
- entrambe gli scarichi recapitano in pubblica fognatura e sono dotati di un pozzetto di campionamento fiscale come indicato nella Tavola Unica "Planimetria generale impianto fognario" del 12/2016;

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di San Giorgio P.no con nota 25/07/2017, prot. n° 5030 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/9039), in merito agli scarichi;

Preso atto che il Comune di San Giorgio, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota pervenuta in data 25/7/2017 prot. n. 9039, ha comunicato quanto segue: *".....si prende*

atto della Nuova valutazione di impatto acustico ai sensi del DPCM 14.11.1997, dalla quale risultano rispettati i limiti previsti dalle norme vigenti in materia.”;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- il D. Lgs. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 69 del 19/6/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RUBINI S.N.C. DI RUBINI MARTINA E FLORIO ANTONINA** per l’attività “distribuzione carburanti con autolavaggio” svolta nell’impianto ubicato in Comune di San Giorgio P.no, Via Dante n° 81;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RUBINI S.N.C. DI RUBINI MARTINA E FLORIO ANTONINA** (C. FISC. 00116720335) per l’attività di “distribuzione carburanti con autolavaggio” svolta nell’impianto ubicato in Comune di San Giorgio P.no, Via Dante n° 81 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** di acque di

- prima pioggia ed **S2** di acque reflue industriali) in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in pubblica fognatura:
3. **di impartire, per i n° 2 scarichi (S1 di acque di prima pioggia ed S2 di acque reflue industriali) in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico S1 di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
 - b) i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tali pozzetti dovranno essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. ed alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, solo per lo scarico di acque di prima pioggia, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
 - e) gli impianti di trattamento dovranno sempre essere mantenuti in funzione;
 - f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed alla precedente lettera a), nonché i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo che:**
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
5. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;

- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure e Valchero.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.